



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 3/2007

**OGGETTO: ART. 92 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI ZONE VULNERABILI
DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
PARERE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI BACINO.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante “*Disposizioni sulla tutela dalle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 19 (*Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*) del suddetto Decreto legislativo;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’articolo 92 (*Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*) del suddetto Decreto legislativo;

VISTI, INOLTRE:

- l’art. 63 del medesimo D.lgs. n. 152/2006, relativo all’*Autorità di bacino distrettuale*;



- il D.lgs. novembre 2006, n. 284, recante “*Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 20-29726 del 27 marzo 2000;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 18 ottobre 2002 n. 9/R, recante il Regolamento regionale di “*designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 26-4755 del 4 dicembre 2006;

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha introdotto (Allegato 7) la definizione ed i criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, attribuendo alle Regioni la potestà - da esercitare almeno ogni quattro anni - di rivedere o completare la designazione delle zone vulnerabili rispetto a quelle indicate nella Parte A-III del menzionato Allegato 7 al Decreto legislativo, allo scopo di tener conto dei cambiamenti e dei fattori imprevisi al momento della precedente designazione;
- ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4 del suddetto Decreto, la Regione, ai fini dell’individuazione di ulteriori zone vulnerabili è comunque tenuta ad acquisire il parere dell’Autorità di bacino territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE:

- in ottemperanza alle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Regione Piemonte, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20-29726 del 27 marzo 2000, ha affidato ad un gruppo di esperti il compito di realizzare uno studio, finalizzato all’individuazione di soluzioni e iniziative di sostegno per un’efficace attuazione della normativa in materia di tutela delle acque nel comparto agricolo;
- tra le finalità dello studio di cui al punto precedente rientrava anche quella di procedere alla prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 3, del D. lgs. n. 152/1999, nonché quella di effettuare, a seguito di detta individuazione, tutti gli ulteriori approfondimenti volti a perseguire un rigoroso aggiornamento della stessa, ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 19;
- a seguito dell’espletamento della prima fase delle attività attribuite al gruppo di lavoro, la Regione Piemonte ha provveduto ad una prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola presenti sul proprio territorio mediante il Regolamento regionale adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 18 ottobre 2002 n. 9/R;
- il gruppo di lavoro ha poi proseguito lo svolgimento delle attività ad esso assegnate, al fine di procedere all’ulteriore aggiornamento delle zone vulnerabili stabilito dal comma 4 dell’art. 19 citato in precedenza ed ha poi provveduto a trasmettere i risultati di tale attività, contenuti in un apposito studio, alla Regione;
- con Deliberazione di n. 26-4755 del 4 dicembre 2006, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato una “*Proposta al Consiglio regionale di prima*



individuazione di ulteriori territori da designare come zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” contenente i risultati del suddetto studio, corredata dalla relativa cartografia;

- con nota n. 91/24.00 del 3 gennaio 2007 la Regione medesima ha poi trasmesso la suddetta *proposta* all’Autorità di bacino del fiume Po, per l’espressione del parere attribuito alla competenza di quest’ultima;
- nel frattempo, è stato adottato il citato D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale ha sostituito (abrogandolo: articolo 175, comma 1, lett. *bb*) il precedente D. lgs. n. 152/1999 senza, peraltro, introdurre modifiche di carattere sostanziale alla previgente disciplina delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, inserita ora nell’art. 92 del citato D. lgs. 152/2006;
- in particolare, la nuova normativa ha mantenuto il parere di competenza dell’Autorità di bacino sulla designazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (art. 92, commi 4 e 5);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 prevede che gli Stati membri mettano in vigore - entro il 22 dicembre 2003 - le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, con particolare riguardo nel perseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’art. 4 della Direttiva medesima, ponendo in essere le strategie per combattere l’inquinamento idrico delineate nell’art. 16;
- in data 8 luglio 2004, la Commissione Europea ha promosso un procedimento di infrazione *ex art.* 226 del Trattato CE – tuttora in corso - nei confronti della Repubblica Italiana per inadempimento della stessa in ordine al recepimento della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 nell’ordinamento giuridico nazionale;
- sussiste la necessità che, in caso di conclusione del suddetto procedimento di infrazione con l’adozione di un parere non favorevole da parte della Commissione Europea, le zone vulnerabili individuate dalla *proposta* approvata dalla Giunta Regionale piemontese con la DGR n. 26-4755 siano sottoposte alla revisione conseguente all’adozione di detto parere;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il suddetto articolo 175, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l’art. 63 del medesimo Decreto, dal canto suo, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D.lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D.lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D.lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questo Comitato



istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

il parere favorevole del Comitato tecnico sulla documentazione trasmessa con la suddetta Nota, espresso nella seduta del 22 maggio 2007;

RITENUTO

pertanto, di esprimere parere favorevole circa la suddetta individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Piemonte;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale


DELIBERA

ARTICOLO 1

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si esprime parere favorevole in relazione alla individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui alla Deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte n. 26-4755 del 4 dicembre 2006.
2. Qualora il procedimento di infrazione della Direttiva 2000/60/CE, avviato dalla Commissione Europea in data 8 luglio 2004 nei confronti della Repubblica Italiana e tuttora in corso, si concluda con espressione di parere non favorevole, l'individuazione delle zone di cui al comma precedente sarà soggetta alle revisione necessaria all'adeguamento a detto parere.

Il Segretario Generale

(Dot. Michele Presbitero)



Il Presidente

(Sen. Gianni Piatti)

